

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1417/2000-01 del 18.09.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 novembre 2001; modificato con D.R. n. 1178/2001-02 del 16.09.2002 pubblicato nel B.U. n. 41 del 30 novembre 2002 e con D.R. n. 537/2002-03 del 06.03.2003 e pubblicato nel B.U. n. 43 del 28 marzo 2003; modificato con D.R. n. 143/2003-04 del 28.11.2003 pubblicato nel B.U. n. 48 del 30 gennaio 2004; modificato con D.R. n. 465/2003-04 del 18 febbraio 2004 pubblicato nel B.U. n. 49; modificato con D.R. n. 1262 2007-08 del 22 maggio 2008, pubblicato nel B.U. n. 75)

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

ART. 1 - CORSI DI STUDIO

1 – Sono attivati i seguenti Corsi di Studio:

Laurea in Lettere (Classe 5)
Laurea in Lingue e letterature straniere (Classe 11)
Laurea in Scienze dei beni archeologici (Classe 13)
Laurea in Scienze dei beni storico-artistici, musicali, cinematografici e teatrali (Classe 13)
Laurea in Scienze della comunicazione (Classe 14)
Laurea in Discipline etnoantropologiche (Classe 29)
Laurea in Filosofia (Classe 29)
Laurea in Storia, Tradizione, Innovazione (Classe 38)
Laurea in Conservazione, Gestione e Comunicazione dei Beni archeologici (Classe 41)
Laurea specialistica in Antropologia culturale ed etnologia (Classe 1/s)
Laurea specialistica in Archeologia (Classe 2/s)
Laurea specialistica in Filologia moderna (Classe 16/s)
Laurea specialistica in Filosofia (Classe 18/s)
Laurea specialistica in Lingue moderne e studi interculturali (Classe 42/s)
Laurea specialistica in Linguistica (Classe 44/s)
Laurea specialistica in Radiofonia e linguaggi dello spettacolo e del multimediale (Classe 73/s)
Laurea specialistica in Storia dell'arte (Classe 95/s)
Laurea specialistica in Documentazione e ricerca storica (Classe 97/s)
Laurea specialistica in Teoria della comunicazione e tecniche dei linguaggi persuasivi (Classe 101/s)

2 - E' inoltre istituita e attivata, con la Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, la Laurea specialistica interfacoltà in Scienze dell'antichità (Classe 15/s).

ART. 1-Bis- COMITATI PER LA DIDATTICA

1 - I Comitati per la Didattica dei corsi di studio sono composti da tre docenti, nominati dal Consiglio di Facoltà, e da tre studenti, eletti ai sensi dell'art. 26 del "Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo"

2 – I Comitati per la didattica dei corsi di laurea triennale o specialistica interfacoltà sono composti da almeno 4 docenti e 4 studenti distribuiti in misura paritaria in rappresentanza dei curricula attivati. I docenti sono designati dai Consigli di Facoltà che concorrono all'attivazione dei curricula.

Gli studenti sono eletti ai sensi dell'art. 26 del "Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo".

3 - Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo i Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio possono essere aggregati fra loro con deliberazione della Facoltà. In tale caso la nomina delle componenti dei docenti e degli studenti deve garantire la rappresentanza di ciascun Corso di Studio. A tal fine la rappresentanza di docenti e studenti può essere accresciuta ove sia necessario.

4 - I Comitati per la Didattica sentito il parere dei competenti Consigli di Dipartimento e delle assemblee dei docenti di cui all'art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo, propongono annualmente al Consiglio di Facoltà il piano di programmazione didattica di cui all'art. 22, lett. c) dello Statuto di Ateneo e l'istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

ART. 2 – ATTIVITA' DIDATTICA E CALENDARIO DELL'ANNO ACCADEMICO

1 - L'anno accademico è diviso in semestri; ogni semestre è suddiviso in bimestri. I corsi di insegnamento sono organizzati per bimestre.

2 - I corsi di insegnamento possono essere suddivisi in moduli. I corsi suddivisi in moduli affidati a diversi Docenti sono denominati corsi integrati.

3 - Il calendario delle lezioni dei corsi di insegnamento è deliberato annualmente dal Consiglio di Facoltà. Ogni bimestre prevede, di norma otto settimane di lezione. Le lezioni dei corsi del I bimestre, di norma, si svolgono nei mesi di Ottobre-Novembre. Le lezioni dei corsi di insegnamento del II bimestre, di norma, si svolgono nei mesi di Dicembre-Gennaio. Le lezioni dei corsi di insegnamento dei corsi del III bimestre, di norma, si svolgono nei mesi di Marzo-Aprile. Le lezioni del IV bimestre, di norma, si svolgono nei mesi di Maggio-Giugno. Le lezioni hanno inizio il primo giorno utile di ogni bimestre, salvo casi assolutamente eccezionali, che devono essere autorizzati dal Comitato per la didattica e dal Consiglio di Facoltà.

4 - Ciascun docente di ruolo è tenuto a distribuire le ore di lezione dei suoi corsi e moduli di insegnamento in non meno di tre giorni settimanali. Fatte salve le norme di legge, i Comitati per la Didattica possono autorizzare motivate variazioni alla distribuzione delle lezioni nella settimana.

5 – Ogni eventuale assenza dei docenti deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Comitato per la Didattica e all'ufficio di Presidenza.

6 – Nel caso di assenze prolungate il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, provvederà alla sostituzione del docente in tempo utile a garantire la continuità del corso e lo svolgimento degli esami.

7 – Ai sensi dell'art. 16, comma 7 del Regolamento didattico di Ateneo i Comitati per la didattica dei Corsi di studio che prevedono la tesi di laurea nei loro ordinamenti possono assegnare ai docenti la funzione di relatori e correlatori, sentiti gli interessati.

8 – Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo, nel corso dell'intero anno accademico ogni docente dovrà assicurare almeno due ore settimanali di attività didattica e tutoriale.

ART. 3 - VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA

1 – I Comitati per la Didattica stabiliscono annualmente le date e le modalità di distribuzione dei questionari di valutazione dei docenti.

ART. 4 – CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1 - Il numero dei crediti e delle ore di didattica dei corsi e dei moduli di insegnamento è stabilito dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Comitati per la Didattica.

2 - La congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi viene verificata e aggiornata dalla Facoltà almeno ogni tre anni, su parere del Comitato per la didattica del Corso di studio.

3. I crediti a scelta degli studenti possono essere ottenuti anche tramite lo svolgimento di attività individuali o collettive gestite dagli studenti stessi. Tali attività e il numero dei crediti ad esse attribuito debbono essere approvati dal Comitato per la didattica del Corso di studi al quale gli studenti sono iscritti. Il Comitato designa un docente referente di tali attività, eventualmente su proposta degli studenti. La valutazione delle attività autogestite viene effettuata dal Comitato per la didattica, sentito il parere del docente referente.

4 – Il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso verrà effettuato dal Comitato per la didattica competente, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati, tenendo conto della loro coerenza con il percorso formativo del Corso di studio.

TITOLO II – PROVE DI ESAME E DI LAUREA

ART. 5 – PROVE DI ESAME

1 - I docenti responsabili dei corsi e dei moduli di insegnamento verificano la preparazione degli studenti tramite una o più prove in itinere e una prova finale, che si svolgono in forma scritta e/o orale, oppure in forme particolari specificate nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio. Dal superamento della prova finale deriva l'attribuzione dei crediti. Per i corsi articolati in moduli la certificazione viene effettuata per ciascun modulo con l'attribuzione di un voto e dei crediti relativi.

I Comitati per la Didattica possono autorizzare la soppressione della prova in itinere per i moduli che prevedono un numero di ore uguale o inferiore a 36.

2 - Le prove in itinere e le relative modalità di svolgimento devono essere comunicate agli studenti all'inizio del corso. All'interno dei corsi di insegnamento integrati, le prove finali dei singoli moduli possono valere come prove in itinere dell'intero corso.

ART. 6 – SESSIONI DI ESAME DI PROFITTO E DI LAUREA

1 - Per gli esami di profitto sono previste quattro sessioni di esame:

- I sessione: di norma alla fine del mese di novembre. Prevede 1 appello.

- II sessione (invernale): di norma nei mesi di Gennaio/Febbraio. Prevede 3 appelli (di cui uno dedicato agli studenti lavoratori e fuori corso).

- II sessione (prolungamento della sessione invernale): di norma nel mese di Aprile. Prevede 1 appello.

- III sessione (estiva): di norma nei mesi di Giugno e Luglio. Prevede 3 appelli.

- IV sessione (autunnale): di norma nel mese di Settembre. Prevede 2 appelli.

Il calendario degli esami di profitto è deliberato annualmente dal Consiglio di Facoltà.

Non è consentito svolgere le prove di esame durante il periodo di lezioni.

2 - Una volta pubblicato il calendario degli esami, eventuali variazioni (ammesse solo in caso di posticipazione delle date) possono essere apportate soltanto per giustificati motivi e dietro autorizzazione del Preside.

3 - Per gli esami di laurea sono previste cinque sessioni nei mesi di settembre/ottobre, novembre/dicembre, febbraio, aprile e giugno/luglio. Il calendario degli esami di laurea è deliberato annualmente dal Consiglio di Facoltà.

ART. 7 – COMMISSIONI DI ESAME E DI LAUREA

1 - Le commissioni di esame di profitto relative ai corsi e ai moduli di insegnamento sono nominate dal Presidente del Comitato per la Didattica e devono essere composte da almeno due membri: il titolare del corso o del modulo di insegnamento (o, in caso di impedimento, un suo sostituto, designato dal Presidente del Comitato per la Didattica) e un docente di materia affine o un ricercatore o un cultore della materia.

2 - Le commissioni degli esami di laurea sono nominate dal Preside e sono composte da non meno di cinque e non più di undici membri. Le commissioni degli esami di laurea specialistica sono nominate dal Preside e sono composte da non meno di sette e non più di undici membri. La maggioranza dei componenti le commissioni deve essere composta da docenti di ruolo.

3 - La certificazione relativa agli esami di profitto e all'esame di laurea risulta da appositi verbali.

4 – Il titolo di cultore della materia è conferito dal Consiglio di Facoltà su proposta motivata di un Consiglio di Dipartimento, che assicuri il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali, **sentiti i docenti di ruolo della Facoltà inquadrati nei settori scientifico disciplinari relativi alla richiesta.**

ART. 8 – TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA

1 – La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto già predisposto dal candidato. I Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio possono disporre che la parte scritta della prova consista nella illustrazione sintetica di un lavoro di altra natura (audiovisivo, informatico etc.) e specificare le modalità della discussione.

1-bis – I Comitati per la Didattica, possono autorizzare la realizzazione dell'elaborato in lingua straniera; in ogni caso l'elaborato deve essere accompagnato da alcune pagine di testo in “lingua italiana” che ne illustrino le motivazioni teoriche e/o scientifiche e/o artistiche, l'organizzazione del lavoro, l'esecuzione dello stesso, i risultati prodotti e il contributo della disciplina di riferimento.

2 – Relatore della prova finale è un docente della Facoltà, salvo diversa indicazione del Comitato per la Didattica competente.

3 – All'atto dell'assegnazione di una tesi di laurea specialistica ogni docente redige una scheda che consegna all'Ufficio di Presidenza, il quale cura lo schedario delle tesi in corso.

4 – La commissione di laurea è composta da cinque membri. Per le lauree specialistiche i cinque membri sono scelti fra i docenti del corso di laurea specialistica o appartenenti all'ambito disciplinare al quale fa riferimento la dissertazione che sarà discussa, oppure (nel caso in cui non ci siano docenti di quel settore) a un ambito disciplinare affine. Per le lauree specialistiche sono previsti un relatore e un correlatore (più eventuali secondi relatori). Il correlatore è nominato dal Comitato per la Didattica.

5 - La votazione finale è espressa in centodecimi anche quando il numero dei commissari è pari al minimo previsto all'art. 7 c. 2.

6 – Per le modalità di presentazione delle domande, modalità di svolgimento delle prove finali, si rinvia al regolamento delle prove finali di laurea triennale e di laurea specialistica.

TITOLO III – PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

ART. 9 – PIANI DI STUDIO

1 - I piani di studio degli studenti vengono approvati dal Comitato per la Didattica del Corso di Studio.

2 - I piani di studio debbono essere presentati dagli studenti entro il 31 ottobre e approvati dai Comitati per la Didattica dei relativi Corsi di Studio entro il 31 gennaio, con l'eccezione di quelli dei nuovi immatricolati, che devono essere presentati fra il 1 e il 30 Ottobre, e quelli degli studenti in trasferimento, che possono essere presentati in qualunque periodo dell'anno accademico.

3 - Sono consentite modifiche al piano di studi soltanto entro il 31 marzo per seri e comprovati motivi. Per gli studenti che si trovano all'estero per motivi di studio (scambi Erasmus o Socrates) e possono provare di non aver potuto presentare il piano di studio entro le date sopra indicate tale periodo viene prolungato fino al 31 Maggio.

ART. 10 – ESAMI PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE

1 - Gli esami sostenuti presso Università straniere, per le quali esiste una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un progetto ECTS, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si ricorre alla tabella di conversione dei crediti e dei voti utilizzata per i progetti ECTS.

2 - Gli studenti che intendono frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami in Università straniere, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente, dovranno, prima della partenza, presentare il piano di studio da svolgere all'estero approvato dal docente promotore dello scambio e convalidato dal Comitato per la Didattica. Al rientro, il Comitato per la Didattica provvederà, previa verifica del programma di studio svolto e sulla base degli attestati rilasciati dall'Università ospitante, a ratificare la convalida degli esami sostenuti.

3 - Agli studenti che, nell'ambito del programma Socrates/Erasmus, abbiano frequentato corsi presso Università straniere, vengono riconosciuti fino a due C.F.U. nelle attività formative di cui all'art. 10, comma 1, lettera f) del D.M. 509/99, per le capacità relazionali acquisite nell'esperienza maturata.

4 - Periodi di ricerca per tesi o dottorato dovranno essere adeguatamente documentati.

ART. 11 – ESAMI DEGLI STUDENTI STRANIERI

1 - Gli studenti stranieri che frequentano temporaneamente la Facoltà nell'ambito di programmi di scambio etc. possono sostenere esami esclusivamente su corsi impartiti e frequentati nel semestre che coincide con la loro presenza.

ART. 12 – TRASFERIMENTI

1 - Per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento che scelgono di non passare al nuovo ordinamento valgono le regole previste dal precedente Regolamento Didattico di Facoltà in quanto compatibili con la nuova organizzazione dei corsi.

2 – I Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio valutano e riconoscono in termini di crediti le attività precedentemente svolte dagli studenti trasferiti da altri Corsi di Studio dell'Ateneo senese o di altri Atenei, come pure quelle svolte dagli studenti trasferiti dal vecchio al nuovo ordinamento, qualora esse risultino assimilabili a o compatibili con quelle previste dai propri ordinamenti e dai propri curricula, iscrivendoli all'anno corrispondente ai requisiti richiesti dal Regolamento di Ateneo, art. 11 c. 4.

3 – I Comitati per la Didattica, nell'ammettere a un Corso di Studi di Laurea specialistica gli studenti che non provengano dalla laurea triennale di riferimento di quel Corso, valutano e riconoscono in termini di crediti le attività da essi precedentemente svolte, qualora esse risultino assimilabili a o compatibili con quelle previste dai propri ordinamenti e dai propri curricula, stabilendo la misura del debito formativo di partenza come pure i tempi e le modalità necessari per colmarlo.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 13 NORMA FINALE

1 - Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato e sostituisce il precedente, salvo per quanto disposto dall'articolo 12 c. 1.